



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

pag. 1

Copia Verbale di Deliberazione N° 40 del 08-11-2010 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione.

OGGETTO: L.R. 12/2010 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON IDONEE ALLA ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'anno duemiladieci il giorno otto del mese di novembre alle ore 19:00 nell'apposita sala, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

BROCCOLO ROBERTO	P	ALZAPIEDI GRAZIANO	P
MUCCI DOMENICO	P	SALVUCCI GIOVANNA	P
FERRANTI JACOPO	A	SINCINI FRANCESCA	P
ROZZI CHRISTIAN	P	PIERUCCI STEFANO	P
CARRADORI DANIELE	P	VISSANI ORIETTA	P
ORAZI RITA	P	VISSANI MAURIZIO	P
CAPECCI BARBARA	P		

Assiste il DR GIATTINI ETTORE Segretario

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO nella sua qualità di BROCCOLO ROBERTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

ALZAPIEDI GRAZIANO
SALVUCCI GIOVANNA
SINCINI FRANCESCA

E' PRESENTE IN AULA L'ASSESSORE ESTERNO:Cassandra Petrini la quale su incarico del Presidente illustra il presente argomento relativo alla individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del D.L.gs 29.12.2003 n. 387 per l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi dettati dalla Regione Marche con L.R.4.8.2010 n. 12 per l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dichiara quindi aperta la discussione.

- Il Consigliere Maurizio Vissani chiede che l'argomento prima di essere deliberato venga esaminato dalla Consulta recentemente istituita, lamenta che si costituiscono le Commissioni poi non si convocano.
- Il Presidente fa rilevare che non vi è discrezionalità nella individuazione delle aree, la Regione Marche con la L.R. 12/2010 ha dettato i criteri e stabilito in quali zone non è possibile la istallazione a terra gli impianti fotovoltaici. I Comuni debbono fare la trasposizione sulla cartografia di tali aree ma non possono aggiungere o togliere nulla a quanto stabilito dalla regione.
- Il Consigliere Stefano Pierucci invita a concentrare l'attenzione non solo sul territorio agricolo ma anche sul centro storico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio allegato in calce alla deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio dal quale si evince la necessità di adottare il presente atto,

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

RICHIAMATO dall'art. 12 del D.L.gs 29.12.2003 n. 387 per l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra;

RICHIAMATA, altresì, la L.R.4.8.2010 n. 12 con la quale sono stati dettati gli indirizzi generali tecnico amministrativi da parte della Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 13 del 30.9.2010 con la quale in relazione alle previsioni del D.M. 10.9.2010 e della citata L.R. 12/2010 sono state individuate le tipologie di aree non idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici a terra ed emanati gli indirizzi tecnico amministrativi;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione è stata demandata ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'allegato I mediante gli atti ritenuti in concreto necessari, escluse le varianti urbanistiche;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Urbanistica di questo
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 08-11-2010 - pag. 2 - COMUNE DI URBISAGLIA

Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione puntuale del territorio al fine di individuare i vincoli e le tutele ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche per stabilire le aree dove sarà possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici;

CONSTATATO che ha anche verificato la compatibilità e conformità con il sistema dei vincoli e delle tutele sul territorio, come indicato nella citata Delibera regionale n. 13/2010 ed all'individuazione delle aree non idonee sulla cartografia;

CONSIDERATO che il predetto Responsabile con apposita relazione ha rilevato che non risultano idonee all'installazione di impianti FV con potenza superiore a 3kWp le AREE:

- Archeologiche
- Naturali protette
- Costitutive del paesaggio agrario di interesse storico ambientale
- Edifici e manufatti storici

mentre la restante parte del territorio risulta non idoneo all'installazione di impianti F.V. con potenza superiore a 20 kWp (art. 20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico);

Ritenuto di dover accogliere integralmente le conclusioni formulate dal Responsabile del Settore Urbanistica;

Atteso, infine, che compete al Consiglio comunale procedere alla individuazione approvare l'individuazione cartografica delle aree;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di atto dal Responsabile del Settore Urbanistica reso ai sensi dell'art.49 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti,

D E L I B E R A

1) Il documento istruttorio allegato in calce alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di individuare, recependo le indicazioni formulate dal Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della L.R. 12/2010 le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, come distinte con apposita relazione e cartografia negli elaborati grafici redatti, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante.

3) Di dare atto che non risultano idonee all'istallazione di impianti FV con potenza superiore a 3kWp le AREE:

- Archeologiche
- Naturali protette
- Costitutive del paesaggio agrario di interesse storico ambientale
- Edifici e manufatti storici

mentre la restante parte del territorio risulta non idoneo all'istallazione di impianti F.V. con potenza superiore a 20 kWp (art. 20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico);

4) di conferire in capo al Responsabile del Settore l'esplicazione di adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 12/2010 ed ogni altro adempimento derivante dall'adozione del presente atto.

5) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche e all'Amministrazione provinciale di Macerata.

Al termine il Presidente saluta gli intervenuti e chiude il Consiglio dando atto che non vi sono comunicazioni da fare.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 12/2010 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON IDONEE ALLA ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

a) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 08-11-2010 - pag. 4 - COMUNE DI URBISAGLIA

- LEGGE 29.12.2003 N. 387;
- LEGGE REGIONALE 4.8.2010 N. 12 ;
- D.M. 10.9.2010
- D.C.R. n. 13 del 30.9.2010

b) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATO dall'art. 12 del D.L.gs 29.12.2003 n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

RICHIAMATA, altresì, la L.R.4.8.2010 n. 12 con la quale sono stati dettati gli indirizzi generali tecnico amministrativi da parte della Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 13 del 30.9.2010 con la quale in relazione alle previsioni del D.M. 10.9.2010 e della citata L.R. 12/2010 sono state individuate le tipologie di aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e gli indirizzi tecnico amministrativi;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione è stata demandata ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'allegato I mediante gli atti ritenuti in concreto necessari, escluse le varianti urbanistiche;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Urbanistica di questo Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione puntuale del territorio al fine di individuare i vincoli e le tutele ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche per stabilire le aree dove sarà possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici;

CONSTATATO che ha anche verificato la compatibilità e conformità con il sistema dei vincoli e delle tutele sul territorio, come indicato nella citata Delibera regionale n. 13/2010 ed all'individuazione delle aree non idonee sulla cartografia;

CONSIDERATO che il predetto Responsabile con apposita relazione ha rilevato che non risultano idonee all'installazione di impianti FV con potenza superiore a 3kWp le AREE:

- Archeologiche
- Naturali protette
- Costitutive del paesaggio agrario di interesse storico ambientale
- Edifici e manufatti storici

mentre la restante parte del territorio risulta non idoneo all'installazione di impianti F.V. con potenza superiore a 20 kWp (art. 20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico);

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali di seguito riassunti:

Ritenuto di dover accogliere integralmente le conclusioni formulate dal Responsabile del Settore Urbanistica;

Atteso, infine, che compete al Consiglio comunale procedere alla individuazione approvare l'individuazione cartografica delle aree;

c) PROPOSTA:

Si propone di deliberare quanto segue:

1) Il documento istruttorio allegato in calce alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di individuare, recependo le indicazioni formulate dal Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della L.R. 12/2010 le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, come distinte con apposita relazione e cartografia negli elaborati grafici redatti, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante.

3) Di dare atto che non risultano idonee all'installazione di impianti FV con potenza superiore a 3kWp le AREE:

- Archeologiche
- Naturali protette
- Costitutive del paesaggio agrario di interesse storico ambientale
- Edifici e manufatti storici

mentre la restante parte del territorio risulta idoneo all'installazione di impianti F.V. con potenza superiore a 20 kWp (art. 20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico);

3) di conferire in capo al Responsabile del Servizio l'esplicazione di adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 12/2010 ed ogni altro adempimento derivante dall'adozione del presente atto.

4) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche e all'Amministrazione provinciale di Macerata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II SETTORE EDILIZIA URBANISTICA
F.TO(GEOM. MASSIMO RASTELLI)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

f.to BROCCOLO ROBERTO
SINDACO

f.to DR GIATTINI ETTORE
Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR GIATTINI ETTORE

E' Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Urbisaglia , lì 17-11-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR GIATTINI ETTORE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-11-2010 al 02-12-2010 come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/200, senza reclami;
- E' stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art.125 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR GIATTINI ETTORE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.